

CITTA' DI LANZO TORINESE

provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/3/2007

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	2
ART. 3 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE	3
ART. 6 - UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO	4
ART. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA	5
ART. 8 - SUPERFICIE UTILE	6
ART. 9 - ESCLUSIONI	6
ART. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	9
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 12 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	9
ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA	10
ART. 14 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	11
ART. 15 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	11
ART. 16 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO O RIFIUTI ASSIMILATI SMALTITI IN PROPRIO	12
ART. 18 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	13
ART. 19 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	14
ART. 20 - FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E RIMBORSI	16
ART. 21 - INTERESSI DI MORA	17
ART. 22 - VERIFICA DELL'ENTRATA	17
ART. 23 - VIOLAZIONI E PENALITA'	18
ART. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
TABELLA A - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	20

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, di cui al successivo articolo 2. In particolare determina le condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché, le forme e le misure risarcitorie nei casi di inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, effettuata in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Lanzo Torinese, la tariffa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e del DPR 27.4.1999 n. 158.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs 5.2.1997 n. 22, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 3 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

5. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compreso il costo dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. A tal fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché, per quanto concerne il pagamento, tra il proprietario ed il conduttore in caso di locazione, comodato, uso gratuito ed altre simili situazioni giuridiche.
3. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare le variazioni di destinazioni d'uso.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

Art. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte d'uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa; il soggetto che gestisce i servizi comuni è anche responsabile della presentazione della denuncia e del versamento della Tariffa dovuta per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile alla superficie a tal fine utilizzata è quella prevista per la specifica attività.
3. La Tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi. In tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare all'ente gestore le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.
4. Per le parti comuni del condominio suscettibili di produrre rifiuti, se

occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa; in tutti gli altri casi la tariffa è dovuta dall'amministratore ovvero dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.

5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'abitazione stessa.
7. Per i periodi di locazione o comodato (o altre simili situazioni giuridiche) di abitazioni, per periodi uguali o superiori a 12 mesi, a soggetti che ivi stabiliscono la propria residenza, l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario. Nella medesima fattispecie la Tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini con obbligo di comunicazione all'ente gestore.
8. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione ceduti in locazione ammobiliati è responsabile unicamente il proprietario dei medesimi al quale è fatto obbligo di presentare idonea denuncia.

Art. 6 – UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO,

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - ❖ utenze domestiche residenti
 - ❖ utenze domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione ed all'aggiornamento dei dati segnalati dall'utenza.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; l'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
 - ❖ congiunto anziano collocato in casa di riposo;

- ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.

- 4. Per le utenze domestiche occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

- 5. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma presso una diversa abitazione. Per tali utenze, salvo prova contraria, adeguatamente documentata, sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione determinata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Lanzo Torinese

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione

Superficie abitazione mq	Numero componenti il nucleo familiare
< = 30	1
31 - 60	2
61 - 110	3
111 - 150	4
151 - 200	5
Oltre 200	6

Art. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di

carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 9;

- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

2. Agli stessi effetti di cui al comma precedente, si considerano:

- a) le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc. , i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
- b) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.

Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo 7. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata al netto dello spessore dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato;
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Art. 9 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura.
2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma, sono escluse dal calcolo delle superfici:
- a) locali o aree non utilizzati:
- destinati ad abitazione se privi di utenze attive di servizi a rete;
 - locali e ed aree a diversa destinazione d'uso dall'abitazione se privi di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando non risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime;
- b) locali o aree:

- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- balconi, terrazze scoperte e simili;
- soffitte, soppalchi e simili (per la parte con altezza inferiore a metri 1,50), (escluse cantine);
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- adibiti ad impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto,
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- destinati a sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
- destinati esclusivamente alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- destinati a legnaie, fienili, stalle, tettoie e ricoveri attrezzi agricoli, purché non adibite ad uso agrituristico, annessi rustici e magazzini ex rurali;

c) aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi;

d) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree verdi a mera funzione ornamentale;
- aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
- aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, o le porzioni di esse, in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; dovrà essere esibita idonea documentazione da parte del rappresentante legale o altro avente titolo attestante la produzione esclusiva di rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi e comprovante lo smaltimento in base alle norme vigenti.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

5. I rifiuti assimilati ed assimilabili a quelli urbani, richiamati nel presente ordinamento, sono quelli indicati nella tabella adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 22/5/1998, che è parte integrante di questo regolamento.

6. Sono inoltre esclusi i locali e le aree di proprietà comunali adibiti a:
- uffici e servizi Comunali
 - scuole di ogni ordine e grado

Art. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino al giorno in cui viene prodotta.
2. Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente, ai sensi del precedente articolo 2, le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa sia per la quota variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, s'intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare, corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

Art. 12 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. Le misure tariffarie giornaliere per l'unità di superficie di cui al comma precedente sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365.

4. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Per le attività di intrattenimento quali giostre e simili, si fa riferimento alla categoria di tariffazione prevista per discoteche e night club.
5. Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato all'Ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ed è riversato trimestralmente all'ente gestore.
6. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro.
7. Gli importi inferiori a 1 Euro non vanno versati.

Art. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è attivato o istituito.
2. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio la tariffa da applicare è ridotta del 50%, sia nella parte variabile che nella parte fissa, per utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.
Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.
Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano per le utenze per le quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare

al suo verificarsi, al Comune con atto di diffida.

Art. 14 – RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a) le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Lanzo Torinese, che abbiano dimora, per più di nove mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga la dichiarazione del soggetto passivo di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

2. Per le utenze domestiche la parte fissa e variabile della tariffa unitaria è ridotta del 10 per cento.

3. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata, sia per la parte fissa che per la parte variabile, al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio, o, se superiore, a quello di effettiva conduzione o occupazione.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 15 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Ai contribuenti delle utenze domestiche residenti che, nell'alloggio di residenza, provvedono in proprio al compostaggio della componente putrescibile dei rifiuti è applicata, anno per anno, una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 dicembre dell'anno precedente un'apposita istanza all'ente gestore nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (composter, concimaia ecc.)
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dell'ente gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

2. Per l'anno 2006 al fine di ottenere la riduzione, l'istanza va presentata all'ente gestore di entro il termine perentorio del 30 aprile 2006 ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio 2006.
3. Le quote d'abbattimento sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. Le agevolazioni contenute nel presente articolo per il compostaggio domestico, potranno essere applicate sino al limite massimo del 10 per cento della parte variabile della tariffa.
5. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 16 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO O RIFIUTI ASSIMILATI SMALTITI IN PROPRIO

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. 9) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ovvero di averli smaltiti in proprio, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo per l'anno di riferimento. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di

- imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, ovvero, con introduzione della misurazione della produzione, sul totale dei rifiuti prodotti (conferiti al servizio + avviati al recupero);
- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.
3. Il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile proporzionale al rapporto tra quantità di rifiuti avviati al recupero e quantità totale di rifiuti attribuita al contribuente applicando i coefficienti di produzione per la categoria domestica adottati.
4. La riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore all'80% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
5. La riduzione viene erogata mediante compensazione all'atto dei successivi pagamenti dovuti o, in caso di cessazione dell'utenza, mediante rimborso dell'eccedenza pagata.
6. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o assimilati o allo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata all'ente gestore, con le forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ente gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.
7. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) di cui alla L. 25/1/1994 n. 70, per l'anno di riferimento.

Art. 18 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni

sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale definito dalla legge.

3. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune che, se accolta, la trasmetterà all'ente gestore.
4. Le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 19 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. I soggetti di cui ai precedenti articoli devono presentare all'ente gestore del servizio denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore stesso.
2. La denuncia ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione ed è ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia per le utenze domestiche, originaria o di variazione, deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
 - Generalità anagrafiche;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);
 - b) per ogni locale o area in denuncia:
 - il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità del capofamiglia risultante all'anagrafe;
 - i dati identificativi se occupato da non residenti;

- l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, con indicazione delle eventuali superfici destinate ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - la data di presentazione della comunicazione;
 - la sottoscrizione con firma leggibile.
4. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:
- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
 - Generalità anagrafiche;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore ecc.);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:
 - c) tipo (ente, istituto, associazione, società, ecc.)
 - d) la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
 - e) codice fiscale/partita IVA;
 - f) codice ISTAT dell'attività;
 - g) la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del comune;
 - h) le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - i) per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - la data di inizio occupazione o conduzione;
 - j) la data di presentazione della comunicazione;
 - k) la sottoscrizione con firma leggibile.
5. La denuncia può essere consegnata: direttamente, spedita per posta e tramite fax.
All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
6. Gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, all'ente gestore la

denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali ad esempio cessazione di servizi in rete, decessi ecc.).

7. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente;
 - b) per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione e i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - c) la data di presentazione della comunicazione;
 - d) la sottoscrizione con firma leggibile.
8. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.
9. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare solo le modifiche avvenute.
10. Le comunicazioni con richieste di riduzione della tariffa si possono presentare in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 20 – FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs n. 22/1997 l'ente gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio a consuntivo per l'anno di riferimento nei primi mesi dell'esercizio successivo.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 rate.
3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
4. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. L'ente gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione

coattiva nei modi di legge.

7. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data in cui si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario nel periodo precedente. Qualora nel frattempo la tariffa sia stata applicata ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante stesso.
8. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 21 - INTERESSI DI MORA

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le fatture dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte dell'ente gestore del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 22 – VERIFICA DELL'ENTRATA

1. L'ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, notizie e documenti necessari alla verifica non in proprio possesso, invitare gli utenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti, richiede notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari dei locali o aree, accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ente gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 23 - VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art. 22.
Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 51,65 a € 258,23 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1 gennaio 2006 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31-12-2005, continuano ad

essere effettuati anche successivamente dal Comune.

2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. In fase di prima applicazione per l'anno 2006, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; l'ente gestore, in collaborazione con il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2007.

Tabella A - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Lettera a)

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e similpelle;
12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26. accessori per l'informatica.

Lettera b)

I rifiuti elencati sotto la precedente lettera a) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.